

STATUTO DELLA CASSA ASSICURATIVA PER IL RISCHIO VITA

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

(in breve: **CASSA RISCHIO VITA**)

Statuto

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

E' costituita, con atto pubblico del 26 gennaio 2010, la "CASSA ASSICURATIVA PER IL RISCHIO VITA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE" (in breve: CASSA RISCHIO VITA), di seguito definita Cassa, in attuazione dell'accordo di rinnovo, datato 21 luglio 2007, del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro (in breve: CCNL) per l'industria alimentare del 14 luglio 2003.

La Cassa è costituita come associazione non riconosciuta, ai sensi e con gli effetti degli artt. 36 e seguenti del codice civile.

La Cassa ha natura paritetica tra le parti datoriali e le Associazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie dell' accordo di rinnovo del CCNL di cui sopra.

La Cassa non ha fini di lucro.

Articolo 2 - Sede e durata

La Cassa ha sede legale in Roma, attualmente in Viale Pasteur, n. 10, e sede operativa in Via Torino, 6 (Roma).

La durata della Cassa è illimitata.

Articolo 3 - Scopo

La Cassa ha, quale solo ed esclusivo scopo, quello di adempiere all'obbligo assunto dai datori di lavoro di fornire la prestazione assistenziale, rappresentata da un indennizzo a beneficio dei soggetti individuati nel successivo articolo 6 dello Statuto. Tale finalità risponde ad un esclusivo interesse dei datori di lavoro, che è quello di garantirsi una copertura economica necessaria al pagamento del suddetto indennizzo.

Le prestazioni attuate dalla Cassa sono finalizzate ad erogare ai Beneficiari, di cui al successivo articolo 6, un indennizzo al verificarsi del decesso dell'Assicurato che intervenga in costanza del rapporto di lavoro.

Al fine di adempiere ai propri scopi, la Cassa potrà provvedere all'erogazione diretta dell'indennizzo di cui al precedente alinea ovvero stipulare apposite convenzioni con compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana.

Articolo 4 - Soci

Sono Soci della Cassa le Associazioni Industriali Alimentari e le organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL firmatarie dell'accordo di rinnovo del CCNL per l'industria alimentare di cui al precedente articolo 1.

Acquisiscono la qualifica di Soci anche le eventuali ulteriori Associazioni Industriali Alimentari ed Organizzazioni Sindaca-

li che firmeranno il CCNL di cui al precedente articolo 1.

Gli scopi della Cassa, indicati al precedente articolo 3 del presente Statuto, devono essere compatibili con gli scopi perseguiti dai Soci.

I rappresentanti delegati dai Soci esercitano il diritto di voto secondo le modalità definite all'articolo 14, e partecipano alla gestione della Cassa ed al suo sviluppo.

Articolo 5 - Iscritti

Sono iscritti alla Cassa:

- le imprese appartenenti alle Associazioni Industriali Alimentari di cui al precedente articolo 4;
- i lavoratori dipendenti, non dirigenti, assunti con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze delle imprese di cui al primo alinea (definiti "Assicurati"), ai quali si applica il CCNL di cui all'articolo 1.

Assumono la qualifica di Assicurati anche i lavoratori dipendenti, non dirigenti, da Enti, Holdings, Aziende, Centri Servizi facenti parti di un gruppo, ai quali si applichi il CCNL di cui al precedente articolo 1.

Possono, altresì, essere Assicurati presso la Cassa i lavoratori dipendenti dalla Federalimentare, dalle Organizzazioni firmatarie stipulanti i CCNL di cui al precedente articolo 1, nonché quelli dipendenti dalle società controllate da tali Organizzazioni, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da Regolamenti applicati ai dipendenti di tali Organizzazioni.

Assumono la qualifica di Assicurati anche i lavoratori ceduti da un'impresa ad aziende terze, qualora sia stato sancito espressamente l'obbligo di applicazione ai medesimi del predetto CCNL.

Possono infine essere Assicurati, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali la Cassa autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione.

L'iscrizione alla Cassa cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa, fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'ultimo alinea del successivo articolo 22;
- b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
- c) esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Le imprese destinatarie del CCNL di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di iscrivere alla Cassa i lavoratori a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova, il cui rapporto sia regolato dal citato CCNL.

Le modalità di iscrizione alla Cassa sono disciplinate dal Regolamento.

Non possono assumere la qualifica di Assicurati i lavoratori dipendenti che fruiscano nelle imprese di appartenenza, in forza di accordi aziendali o regolamenti aziendali, di forme

di copertura assicurativa analoghe o equipollenti.

Articolo 6 - Beneficiari

Sono Beneficiari della Cassa, e come tali hanno diritto alla prestazione assicurativa, gli eredi legittimi di cui all'articolo 536 del codice civile dei lavoratori dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro.

Articolo 7 - Spese

Per il suo funzionamento la Cassa sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.

Alla copertura dei predetti oneri la Cassa provvede mediante l'utilizzo di una quota parte dei contributi, denominata quota associativa, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa.

Articolo 8 - Contribuzione

La Cassa, nel perseguimento dei propri scopi, è finanziata mediante il versamento, da parte delle imprese che applicano il CCNL di cui all'articolo 1, del contributo determinato ai sensi dell'articolo 74 ter e dell'Allegato 27 al vigente CCNL per l'Industria alimentare e successive modificazioni o integrazioni.

Le modalità di versamento del contributo sono determinate nel Regolamento.

Ulteriori forme di contribuzione relative a spese per l'organizzazione e il funzionamento della Cassa dovranno essere ap-

positamente disciplinate nel Regolamento.

Articolo 9 - Prestazioni

Le modalità di erogazione della prestazione, nonché i requisiti e le condizioni per poter accedere alla medesima, sono disciplinati nel Regolamento che sarà redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 15.

Qualora la Cassa provveda all'erogazione diretta degli indennizzi di cui al precedente articolo 3, il Consiglio di Amministrazione dovrà definire annualmente le strategie di investimento delle riserve matematiche accantonate a copertura delle prestazioni da erogare, formulando un'ipotesi economica di rendimento delle stesse.

Nell'ambito di tale regime prestazionale le eventuali plusvalenze realizzate dall'investimento delle riserve matematiche ed eccedenti il tasso di rendimento ipotizzato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente alinea, potranno essere destinate dal Consiglio di Amministrazione ad un Fondo di Equilibrio. Le somme ivi presenti potranno, altresì, essere utilizzate dal Consiglio di Amministrazione al fine di ridurre annualmente l'ammontare della quota associativa di cui al precedente articolo 7.

Articolo 10 - Operazioni ed attività

La Cassa può compiere soltanto quelle operazioni e svolgere esclusivamente quelle attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3.

Nell'ipotesi di conclusione delle convenzioni di cui all'articolo 3, per le quali la Cassa assume obbligazioni verso i terzi, la Cassa agisce in nome proprio e per conto degli iscritti.

Articolo 11 - Organi della Cassa

Sono organi della Cassa:

- A. l'Assemblea dei Delegati;
- B. il Consiglio di Amministrazione;
- C. il Presidente ed il Vice Presidente;
- D. il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche hanno durata pari a tre anni e sono rieleggibili.

La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.

Nei predetti casi, qualora si tratti di componenti dell'Assemblea o del Consiglio d'Amministrazione, la parte di rappresentanza che ne ha effettuato la designazione, provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i trenta giorni successivi.

I sostituti rimangono in carica per la durata del triennio in corso.

Articolo 12 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

L'Assemblea è costituita da n. 24 (ventiquattro) Delegati, dei

quali n. 12 (dodici) nominati dalle Associazioni Industriali Alimentari e n. 12 (dodici) nominati dai lavoratori iscritti secondo criteri approvati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

I Delegati rimangono in carica tre anni e non possono assumere più di due mandati consecutivi.

Qualora nel corso del triennio cessi dalla carica uno dei Delegati, per decadenza, morte o altro impedimento fisico, dimissioni nonché revoca dell'iscritto delegante, subentra nella carica il nuovo soggetto nominato dalla parte che aveva designato il sostituto.

I Delegati subentranti rimangono in carica fino al completamento del triennio.

Articolo 13 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

L'Assemblea:

A. approva lo Statuto della Cassa nonché le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione;

B. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale secondo quanto stabilito dai successivi articoli 15 e 17;

C. approva il bilancio;

D. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale compenso dei Sindaci e degli Amministratori;

E. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;

F. delibera la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

G. fissa le linee guide strategiche e programmatiche della Cassa;

H. ratifica le modalità di scioglimento della Cassa e la nomina dei liquidatori deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

L'Assemblea dei Delegati si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno (comunque entro il 30 (trenta) giugno) ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea quando lo richiedano almeno un decimo dei rappresentanti delegati o il Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con e-mail con avviso di lettura da inviare ai Delegati almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

L'Assemblea nomina tra i presenti un Segretario il quale redige il verbale di Riunione.

Il Presidente dirige i lavori dell' Assemblea.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano i membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni dell'Assemblea, in via ordinaria, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei componenti dell'Assemblea e purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle parti sociali.

Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e del Regolamento sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Assemblea.

Le deliberazioni relative allo scioglimento della Cassa sono assunte all'unanimità, con la presenza di tutti i membri dell'Assemblea.

In ottemperanza al principio della pariteticità tra la componente delle Associazioni che rappresentano i lavoratori e quella delle Associazioni che rappresentano i datori di lavoro, spetta a ciascuna di esse il 50% (cinquanta per cento) del totale dei voti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Ciascun delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.

La delega deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti devono essere conservati dal Consiglio di Amministrazione.

La delega:

- può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione;
- può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti;
- non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita agli Amministratori.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa è composto da 6 (sei) membri.

Per lo svolgimento dell'incarico di Amministratore è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal DM 79/07 e successive modificazioni nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definite dalla normativa vigente.

Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dell'incarico.

Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso la Cassa per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si

tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 10° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

In attuazione del principio di pariteticità i Delegati di ambo le Parti sociali, in seno all' Assemblea, provvedono disgiuntamente alla nomina dei rispettivi 3 (tre) Consiglieri.

I consiglieri di amministrazione durano in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione:

A. definisce il regime di erogazione della prestazione, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti;

B. approva il Regolamento di cui al successivo articolo 21 del presente Statuto, nonché le eventuali modificazioni;

C. determina annualmente l'ammontare della quota associativa di cui al precedente articolo 7;

D. nell'ipotesi di regime convenzionato di erogazione della prestazione sceglie, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti, i soggetti con cui stipulare le convenzioni di cui all'articolo 3;

E. nell'ipotesi di regime di erogazione diretta della prestazione definisce le strategie di investimento delle riserve matematiche accantonate a copertura delle prestazioni da erogare.

re;

F. sceglie le modalità di impiego delle eventuali plusvalenze realizzate nell'ambito del regime di erogazione diretta della prestazione dall'investimento delle riserve matematiche della Cassa, anche mediante l'istituzione di apposito Fondo di Equilibrio;

G. determina le caratteristiche della prestazione che sarà erogata ai beneficiari;

H. nel determinare le prestazioni nei confronti dei beneficiari è tenuto ad adottare modelli che garantiscano la certezza della prestazione stessa e il costante equilibrio tecnico ed attuariale della Cassa. Nel caso di mancato equilibrio tecnico ed attuariale, debitamente accertato, dovrà adottare misure di riequilibrio o altri rimedi sottoponendoli a ratifica dell'Assemblea. In ogni caso le misure di riequilibrio e gli altri rimedi non produrranno effetti nei confronti dei soggetti già colpiti da evento;

I. esegue le deliberazioni assembleari;

J. predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale della Cassa. Delibera le procedure di liquidazione della Cassa, procede alla nomina dei liquidatori e alla destinazione degli eventuali fondi esistenti nonché del patrimonio sociale residui. Le delibere adottate dovranno essere ratificate dall'Assemblea dei Delegati;

K. predispone le modifiche allo Statuto da sottoporre all'As-

semblea dei Delegati;

L. gestisce la Cassa in conformità agli scopi sociali ed alla legge, attenendosi alle disposizioni del presente Statuto ed osservando quanto previsto al Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei poteri di cui alle precedenti lettere "I" e "L" al Presidente e/o al Vice Presidente, anche in via tra loro disgiunta, determinando i limiti della delega.

Fino a che il Consiglio di Amministrazione non si avvalga di tale facoltà, il Presidente ed il Vice Presidente sono investiti in via disgiunta dei poteri utili ad impedire pregiudizievoli pause dell'attività gestionale corrente.

Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione, sono effettuate dal Presidente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con e-mail con avviso di lettura, da inviare ai consiglieri e ai componenti del Collegio Sindacale almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

Nei casi di particolare urgenza le convocazioni potranno essere effettuate anche con telegramma o via fax da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei consiglieri, o del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a

maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

Articolo 16 - Presidente e Vice Presidente

Per i primi tre anni, il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i membri Eletti dalla componente datoriale ed il Vice Presidente tra quelli eletti dalla componente dei lavoratori, e viceversa per i successivi tre anni.

Il Presidente rappresenta la Cassa ad ogni effetto di legge di fronte a terzi ed in giudizio, e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunti in tutti gli atti di ordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna, salvo che per atti che possono essere congiuntamente delegati ad altro componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 4 (quattro) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Per lo svolgimento dell'incarico di Sindaco è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. 79/07 e successive modificazioni nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definite dalla normati-

va vigente. Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall'incarico.

Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno alla Cassa, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. La responsabilità dei Sindaci è regolata dall'articolo 2407 del c. c..

In attuazione del principio di pariteticità e di rotazione i Delegati di ambo le Parti, in seno all' Assemblea, provvedono disgiuntamente alla elezione come segue:

- per il primo triennio di carica il membro effettivo che rivestirà la funzione di Presidente dovrà risultare appartenente alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e viceversa per il successivo triennio;

- due membri effettivi ed uno supplente saranno eletti tra quelli designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

- due membri effettivi ed uno supplente saranno eletti tra quelli designati dalla componente datoriale.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per un triennio e, comunque, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere rieletti.

Il candidato a Sindaco che rivesta già la carica di delegato

in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Cassa, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio Sindacale redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola presso la sede della Cassa almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell' Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

Il Collegio Sindacale deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell' Assemblea.

Articolo 18 - Entrate e gestione finanziaria della Cassa

In via ordinaria costituiscono entrate della Cassa:

- a. i contributi, ordinari o volontari, versati alla gestione a copertura dei trattamenti previsti dai contratti nazionali di categoria ed eventualmente dalle leggi, comprensivi della quota parte di cui all'art. 7, denominata "quota associativa";
- b. i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.

Articolo 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cassa è costituito dai versamenti annuali di cui all'art. 8 del presente Statuto. La Cassa provvede allo svolgimento della propria attività anche con i mezzi che le

derivano:

- dagli eventuali residui di gestione di ciascun esercizio finanziario;

- da eventuali quote versate dagli associati;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale; anche da eventuali rendimenti finanziari.

Nei limiti della disciplina legale, la Cassa potrà ricevere donazioni o altre forme di liberalità che entreranno a far parte del patrimonio della Cassa.

Articolo 20 - Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio nella forma di legge e con criteri di prudenza.

Gli eventuali residui di gestione del bilancio saranno destinati ad un fondo di riserva della Cassa, che potrà all'uopo essere creato dal Consiglio di Amministrazione, sempre in funzione di quelle che possono essere le esigenze per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Articolo 21 - Regolamento

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cassa, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento interno predisposto ed approvato a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento, al pari dello Statuto, sarà sottoposto tanto alle Imprese quanto alle Organizzazioni Sindacali per loro eventuali osservazioni.

Articolo 22 - Scioglimento

La Cassa può sciogliersi, oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, per deliberazione dell'Assemblea dei Delegati in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibili gli scopi ovvero il funzionamento della Cassa medesimo.

L'Assemblea dei Delegati può altresì deliberare lo scioglimento della Cassa a seguito di accordo conforme tra le Parti firmatarie dell'atto costitutivo.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi che possano lasciare presumere la necessità di scioglimento della Cassa.

In caso di scioglimento della Cassa, gli eventuali residui di patrimonio dovranno essere utilizzati esclusivamente per scopi conformi allo scopo associativo e il liquidatore o liquidatori dovranno definire le modalità di assolvimento allo scopo, in relazione all'esistenza di enti aventi finalità analoghe.

Articolo 23 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Cassa, i Soci, gli iscritti, i beneficiari, i Delegati, gli Amministratori ed i liquidatori, in dipendenza dell'atto costitutivo e/o

del presente Statuto e del Regolamento, saranno deferite al giudizio di un collegio di arbitri.

Ciascuna parte nominerà un arbitro e gli arbitri così nominati (o il Presidente del Tribunale di Roma in difetto di accordo) nomineranno uno o, ove necessario ad assicurare il numero dispari, due altri arbitri.

Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro entro trenta giorni, anche questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente.

Gli arbitri così nominati giudicheranno secondo diritto senza formalità di procedura.

Articolo 24 - Norma transitoria

In sede di atto costitutivo della Cassa verrà nominato un Consiglio di Amministrazione provvisorio composto da 6 (sei) membri che decadrà con la prima assemblea chiamata ad assumere le deliberazioni di cui all'art. 15 del presente Statuto.

Il primo Collegio Sindacale verrà pure nominato in occasione della prima assemblea chiamata ad assumere le deliberazioni di cui all'art. 17 del presente Statuto.

Articolo 25 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.

